

Quesito n. 1: Si richiede di esplicitare se il triennio di riferimento per la produzione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (non meno di € 2.400.000 per servizi educativi per utenza 3 mesi – 3 anni) sia il triennio 2012 – 2014, come indicato nel disciplinare art. 12, o il triennio 2013 – 2015 come indicato nel capitolato art. 3 bis.

Risposta: Il riferimento corretto è quello riportato nel disciplinare di gara al punto 12.1.3, che per ulteriore chiarimento viene di seguito riportato:

“aver effettuato un fatturato complessivo nel triennio 2012-2013-2014 non inferiore a € 2.400.000,00 relativo alla gestione di servizi educativi per la fascia d'età 3 mesi/3 anni di tipologia analoga a quelli oggetto della procedura di gara (**in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti** l'impresa capogruppo dovrà in ogni caso possedere un fatturato complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.200.000,00 mentre ciascuna delle restanti imprese mandanti o consorziate dovrà possedere in ogni caso un fatturato complessivo nel triennio non inferiore ad € 600.000,00. Qualora il raggruppamento sia costituito da solo due imprese il predetto requisito di € 2.400.000,00 dovrà essere posseduto dalle stesse nella totalità, tenuto conto che l'impresa capogruppo dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria).”

Quesito n. 2: Anche rispetto all'ulteriore requisito di capacità tecnico-organizzativa (impiego di un numero medio di dipendenti in servizi educativi di analoga tipologia nel triennio 2013-2015 non inferiore a 20 unità) si chiede conferma se sia necessario attenersi a quanto scritto nel capitolato art. 3 bis (che si limita ad indicare appunto tale numerosità), o al maggior dettaglio del disciplinare, art. 12, che richiede non meno di 8 educatori, n. 3 coadiutori, n. 1 coordinatore pedagogico.

Risposta: Il riferimento corretto è quello contenuto al punto 12.1.4 del disciplinare di gara, che per ulteriore chiarimento viene di seguito riportato:

“aver impiegato un numero medio annuo, nel triennio 2013-2014-2015, di dipendenti addetti a servizi educativi per la fascia d'età 3 mesi/3 anni di tipologia analoga a quelli oggetto della procedura di gara non inferiore a 20 unità di cui almeno: n. 8 educatori (titolo di studio: come da normativa della Regione Liguria: L. R. n. 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, D. G. R. n. 588 del 12/05/2009 “Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia”); n. 3 coadiutori (titolo di studio: come da normativa della Regione Liguria: L. R. n. 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, D. G. R. n. 588 del 12/05/2009 “Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia”); n. 1 coordinatore pedagogico (titolo di studio: come da normativa della Regione Liguria: L. R. n. 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, D. G. R. n. 588 del 12/05/2009 “Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia”).”

Quesito n. 3: il solo capitolato, art. 3 bis, riporta un ulteriore requisito di cui si richiede verifica e conferma o rettifica, non essendoci traccia di tale requisito neanche nella modulistica da compilare: “ disporre già alla data della presente offerta, del personale necessario allo svolgimento del servizio in base alla normativa vigente”

Risposta: Il riferimento corretto è quello contenuto al punto 12.1 del disciplinare di gara, non sussistono ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa rispetto a quelli indicati nel predetto punto 12.1 del disciplinare di gara, pertanto l'art. 3bis del Capitolato è da intendersi così riscritto:

Art. 3 BIS – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Requisiti:

Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, necessari per poter partecipare alle gare bandite dalle Amministrazioni pubbliche, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti specifici:

- un fatturato complessivo nel triennio 2012-2013-2014 non inferiore a € 2.400.000,00 relativo alla gestione di servizi educativi per la fascia d'età 3 mesi/3 anni di tipologia analoga a quelli oggetto della procedura di gara (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti l'impresa capogruppo dovrà in ogni caso possedere un fatturato complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.200.000,00 mentre ciascuna delle restanti imprese mandanti o consorziate dovrà possedere in ogni caso un fatturato complessivo nel triennio non inferiore ad € 600.000,00);
- un numero medio annuo, nel triennio 2013-2014-2015, di dipendenti addetti a servizi educativi per la fascia d'età 3 mesi/3 anni di tipologia analoga a quelli oggetto della procedura di gara non inferiore a 20 unità di cui almeno: n. 8 educatori (titolo di studio: come da normativa della Regione Liguria: L. R. n. 6/2009 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", D. G. R. n. 588 del 12/05/2009 "Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia"); n. 3 coadiutori (titolo di studio: come da normativa della Regione Liguria: L. R. n. 6/2009 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", D. G. R. n. 588 del 12/05/2009 "Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia"); n. 1 coordinatore pedagogico (titolo di studio: come da normativa della Regione Liguria: L. R. n. 6/2009 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", D. G. R. n. 588 del 12/05/2009 "Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia").

Quesito n. 4: Il servizio della gara in oggetto è di nuova costituzione o è già gestito? In tal caso qual è il nominativo della società che lo gestisce?

Risposta: Il servizio della gara in oggetto è di nuova costituzione, in quanto sino all'anno Scolastico 2015-2016 lo stesso è gestito direttamente dal Comune di Sarzana.

Quesito n. 5: in merito all'art. 29 punto a del Csa con la presente si richiede se l'Amministrazione Comunale disponga degli elaborati, anche a livello preliminare, dei lavori da svolgersi.

Risposta: in merito all'art. 29 punto a) del CSA l'Amministrazione Comunale dispone di un progetto di massima - che può essere messo a disposizione dei concorrenti - redatto anche a seguito di un confronto informale con la ASL, ma non formalmente approvato.

Quesito n. 6: in merito all'art. 29 punto b del Csa con la presente si richiede copia del parere VV.F. Del 18/10/2013 n. 19090.

Risposta: in merito all'art. 29 punto b) del CSA si comunica che copia del parere VV.F. del 18/10/2013 sarà messa a disposizione dei concorrenti in sede di sopralluogo.

Quesito n.7: in merito all'art. 29 bis punto b del Csa viene richiesta la redazione entro il 30 agosto 2016 del progetto definitivo, con la presente si richiede copia del progetto preliminare.

Risposta: in merito all'art. 29 bis punto b) del CSA si comunica che il progetto preliminare, composto di elaborati grafici e relazione tecnica, potrà essere messo a disposizione, eventualmente anche in formato elettronico, con modalità da concordare in sede di sopralluogo.

Quesito n. 8: Qualora la erogazione delle prestazioni educative, ausiliarie e di coordinamento pedagogico sia attualmente garantita da una cooperativa sociale, si chiede, per poter attuare le misure di tutela dell'occupazione prevista dal C.C.N.L. di settore in caso di subentro, la produzione dell'elenco non nominativo del personale impiegato, con indicazione per ogni unità del profilo professionale, delle categorie di inquadramento contrattuale e degli scatti di anzianità maturati.

Risposta: Sino all'anno scolastico 2015-2016 l'erogazione delle prestazioni educative ed ausiliarie avviene tramite personale dipendente dal Comune; soltanto una parte di prestazioni ausiliarie, nonché il coordinamento pedagogico, sono attualmente garantiti da una cooperativa sociale - la Pro.Ges. S.c. a r.l. Onlus di Parma - in virtù di una convenzione annuale che ha come primo punto la messa a disposizione di n. 12 posti per bambini di età compresa fra i 10 e i 36 mesi, presso una struttura messa a disposizione dalla cooperativa (asilo nido "Gulliver").

Quesito n. 9: Ferma restando la registrazione sul sistema AVCPASS e la produzione nella documentazione amministrativa del PASSOE richiesta all'art. 14.4 del disciplinare, si chiede se il caricamento del sistema AVCPASS con l'intera documentazione (art. 17.2 del disciplinare) attestante il possesso dei requisiti dichiarati debba essere effettuato entro i termini di scadenza della gara o entro i termini successivi che saranno indicati dalla amministrazione comunale.

Risposta: La procedura attinente le attività che debbono essere espletate dall'operatore economico nel sistema AVCPASS non è gestita dalla Stazione Appaltante pertanto non si è in grado di sapere le tempistiche richieste dalla piattaforma relativamente agli adempimenti che debbono essere assolti dall'operatore economico nelle varie fasi della procedura stessa.

Dalla lettura delle FAQ contenute sul sito dell'ANAC alla voce: FAQ AVCPASS-LETTERA D, si riporta di seguito un punto che può essere di aiuto nella richiesta formulata, in quanto dallo stesso sembra desumersi la sola possibilità di inserimento di ulteriore documentazione previa richiesta di integrazione/chiarimento da parte della Stazione Appaltante, non prevedendo invece un inserimento post scadenza gara dell'intera documentazione.

Quesito: E' possibile modificare/integrare i documenti già trasmessi alla SA, a seguito della richiesta di verifica dei requisiti per sorteggio o a fronte dell'aggiudicazione dell'OE?

Risposta: La documentazione trasmessa dall'OE alla SA non è alterabile in alcun modo; richieste di integrazione/chiarimento da parte della SA possono intervenire ai sensi della normativa.

Quesito n. 10: Si richiede cortesemente, se possibile anche in sede di sopralluogo, che siano rese disponibili le planimetrie della struttura.

Risposta: Le planimetrie potranno essere messe a disposizione, eventualmente anche in formato elettronico, con modalità da concordare in sede di sopralluogo.

Quesito n. 11: Rispetto agli interventi di manutenzione del verde si chiede quali spazi siano di competenza dell' I.C.

Risposta: sono di competenza dell'I. C. gli spazi verdi di pertinenza di ciascuna sezione, accessibili dalla stessa e recintati.

Quesito n. 12: Alcuni ambienti (la cucina e gli ambienti del piano interrato attualmente utilizzati come deposito dai giardinieri comunali) non saranno direttamente utilizzati dall' I.C., si chiede se le utenze di tali ambienti resteranno di competenza della Amministrazione Comunale.

Risposta: per quanto riguarda gli ambienti che non saranno utilizzati dall'I. C. (cucina e magazzino giardinieri al piano interrato) i lavori sugli impianti prescritti dai VV. F. per il rilascio del C.P.I. prevedono una

compartimentazione degli impianti: in tale occasione sarà possibile anche provvedere ad una suddivisione delle utenze, scorporando la parte (cucina e magazzino giardinieri) che resterà in carico all'A. C.

Quesito n. 13: Si precisa che il precedente quesito sul caricamento della documentazione attestante i requisiti sul sistema AVCPASS è motivata dal fatto che molte stazioni appaltanti, pur richiedendo il PASSOE nella documentazione amministrativa, richiedono al solo concorrente affidatario ed al secondo graduato - a gara conclusa - di caricarne la libreria per i controlli del caso. Il quesito, che riproponiamo, è quindi relativo a come intende operare la stazione appaltante.

Risposta: la verifica dei requisiti è operata in osservanza dell'art. 48 D.Lgs. 163/2006, comma 1, il quale prevede: " Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11."

Pertanto dalla lettura della norma e sulla base delle interpretazioni conseguenti, la Stazione Appaltante è tenuta in sede di gara ad effettuare il sorteggio e a procedere alla verifica non potendo rimandare tale operazione ad un momento successivo.

Quesito n. 14: Si richiede il costo storico 2015 relativo a tutte le utenze e alla TARI.

Risposta: il costo complessivo delle utenze (acqua e depurazione, energia elettrica, gas naturale) nell'anno 2015 è stato pari a circa € 19.000, comprendendo ovviamente anche i locali (cucina e magazzino giardinieri) che non saranno utilizzati dall'I. C. e le cui utenze resteranno a carico dell'A. C.. Trattandosi di edificio di proprietà comunale, lo stesso non è soggetto alla TARI.

Quesito n. 15: Abbiamo appreso in sede di sopralluogo, rispetto al perfezionamento dell'ottenimento del CPI, che i tendaggi e anche altri arredi presenti sono privi di certificazione circa la resistenza antincendio, o la certificazione non è comunque reperibile. Si chiede conferma che tali elementi di arredo debbano essere reintegrati dalla I.C., e se ne chiede quindi un elenco che ne faccia apprezzare il dimensionamento.

Risposta: si conferma che tra le attività da eseguire per l'ottenimento del C.P.I., i VV. F. hanno prescritto la sostituzione di tutti gli arredi ed i tendaggi che risultino privi della certificazione circa la resistenza antincendio. Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 29, punto b) del Capitolato, l'I. C. dovrà quindi provvedere al recupero presso il produttore della certificazione circa la resistenza antincendio (se esistente) ed alla sostituzione di tutti gli arredi e tendaggi per i quali tale certificazione non esista o non sia recuperabile. Non è possibile quindi fornire una quantificazione di dettaglio degli arredi da reintegrare a cura dell'I. C. (in linea teorica tale reintegro potrebbe riguardare tutti gli arredi dell'asilo nido).

Quesito n. 16: Si chiede se l'asilo nido sia già autorizzato al funzionamento, e in quale data sia stato accreditato.

Risposta: l'asilo nido "Tendola" non è al momento accreditato né autorizzato al funzionamento: come specificato all'art. 29, punto a) del Capitolato, il Comune ha avviato il percorso di autorizzazione al funzionamento, ottenendo dalla ASL competente delle indicazioni di massima circa gli interventi da eseguire per conseguire l'autorizzazione; la richiesta di autorizzazione al funzionamento non è stata tuttavia ancora formalmente inviata.

Quesito n. 17: Si chiede se ai fini del requisito di fatturato specifico, oltre alla gestione di servizi educativi nella fascia 3 mesi - 3 anni, sia ammesso il fatturato per interventi di assistenza educativa a bambini disabili (assistenza educativa ad personam) di identica fascia di età svolti in contesto di asilo nido.

Risposta: ai fini del requisito del fatturato specifico sarà valutato unicamente il fatturato relativo "alla gestione di servizi educativi nella fascia di età 3 mesi – 3 anni".

Quesito n. 18: Si chiede se in sede di comprova dei requisiti di fatturato specifico siano ritenute valide, oltre che le fatture, anche le attestazioni di servizio/ buon esito rilasciate dall'ente committente.

Risposta: a comprova di quanto richiesto sono da ritenere validi i certificati di corretta prestazione del servizio rilasciati dalla stazione appaltante, secondo i modelli previsti dalla normativa, nonché le fatture quietanzate.

Quesito n. 19: Se la ricettività indicata di 58 bambini sia già comprensiva dell'overbooking del 20% di cui all'art 3.5, lettera e, dell'allegato A alla delibera 222/2015, cioè se la numerosità indicata sia indicativa del numero max dei bambini iscrivibili al nido in base alla normativa vigente."

Risposta: la ricettività massima indicata (massimo n. 58 bambini) deriva dalla valutazione delle caratteristiche dimensionali della struttura, e non tiene conto della eventuale facoltà di avvalersi dell'overbooking nella misura massima del 20%, prevista dalla normativa vigente.

Quesito n. 20: Anche alla luce della risposta al precedente quesito, si chiede conferma che il rapporto numerico educatore/bambino debba essere calcolato sulle effettive frequenze e non sul numero massimo dei bambini iscrivibili.

Risposta: come previsto dalla normativa regionale, il rapporto numerico tra personale educativo e bambini "è determinato in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio".

Quesito n. 21: Nel capitolato, all'art. 29 bis, è scritto che l'A.C. ha già programmato ed intende effettuare interventi di manutenzione straordinaria relativi all'impianto elettrico. Sarebbe utile già in questa fase conoscere la tipologia di tali interventi.

Risposta: come indicato all'art. 29 bis del Capitolato, l'A. C. ha programmato alcuni interventi di miglioramento dell'impianto elettrico, ed in previsione della realizzazione degli stessi richiede all'I. C. un coordinamento delle rispettive attività; tuttavia tali interventi, che non rivestono carattere di urgenza, non sono stati poi effettivamente finanziati, e non è quindi possibile prevedere i tempi della loro esecuzione

Quesito n. 22. Rispetto alla data d inizio delle attività (1 settembre) si chiede di specificare se in tale data dovranno essere attivate le attività frontali con i bambini, riservando quindi l'ultima settimana di agosto alle attività preliminari all'avvio dell'anno educativo, o se tali attività preliminari possano essere espletate nei primi 10 giorni di settembre, e successivamente aprire la frequenza ai bambini.

Risposta: si conferma che la data di inizio delle attività' (1° settembre) va intesa come data di avvio delle attività frontali con i bambini, riservando quindi l'ultima settimana del mese di agosto alle attività preliminari all'avvio dell'anno educativo.

Quesito n. 23: si chiede di precisare se la fornitura dello stovigliame, bicchieri, tovaglioli per la consumazione dei pasti siano messi a disposizione dalla ditta produttrice degli stessi, o dovranno essere

forniti dalla I.C., in questo ultimo caso si chiede se debba essere fornito materiale tradizionale o a perdere.

Risposta: si conferma che per quanto riguarda il servizio di ristorazione stoviglie, bicchieri, tovaglie e tovaglioli sono messi a disposizione dalla ditta incaricata del servizio di ristorazione, e non sono quindi a carico dell'I. C.

Quesito n. 24 : Art. 8-bis del capitolato: si chiede se il canone annuo di € 5.000,00 sia richiesto solo nel caso vengano utilizzati i locali per attività diverse dai servizi oggetto della concessione.

Risposta: Il canone annuo di € 5.000,00, di cui all'art. 8 bis del Capitolato, riguarda la 'facoltà' di utilizzo della struttura da parte del Concessionario al di fuori dei giorni e degli orari del servizio ordinario; detto canone annuo dovrà quindi essere versato anche nel caso in cui il Concessionario decida di non avvalersi della suddetta facoltà.

Quesito n. 25: Art. 27 del capitolato, punto I Responsabilità Civile verso Terzi: tra le condizioni che sono richieste è compresa la "preparazione e somministrazione di cibi e bevande", che non è però oggetto del presente appalto. Si chiede pertanto se il massimale di € 8.000.000 debba essere ricalcolato.

Risposta: L'inclusione della specifica "preparazione e somministrazione di cibi e bevande" all'art. 27 del Capitolato ("Assicurazioni"), punto 1) è dovuta ad un mero errore materiale: la "preparazione e somministrazione di cibi e bevande" non rientra infatti tra le attività a carico dell'I.C.; di conseguenza il massimale di € 8.000.000,00 per sinistro è effettivamente eccessivo; leggasi quindi "Tale assicurazione RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 2.000.000,00 per persona/cose e prevedere..."

Quesito n. 26: Art. 8 e art. 28 del capitolato: all'art. 8 punto 2 del capitolato è indicato che "A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione, che potranno essere asportati dallo stesso" mentre all'art. 28 del capitolato si precisa che "Tutte le attrezzature, arredi e utensili acquistati dall'I.C. per reintegrare la dotazione iniziale resteranno di proprietà dell'A.C. al termine della concessione; Si chiede pertanto un chiarimento in merito.

Risposta: L'art. 8 del Capitolato fa riferimento ai "beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione, che potranno essere asportati dallo stesso" al termine della concessione; l'art. 28 del Capitolato specifica invece che "tutte le attrezzature, arredi ed utensili acquistati dall'I.C. per reintegrare la dotazione iniziale (in caso di guasto o deterioramento che ne rendano necessaria la sostituzione) resteranno di proprietà dell'A. C. al termine della concessione".

Quesito n. 27: Articolo 1 del capitolato: si chiede di conoscere il numero di bambini per ogni sezione.

Risposta: L'organizzazione attuale delle sezioni è la seguente: sezione lattanti: n. 10 bambini; sezione semidivezzi: n. 17 bambini; sezione divezzi: n. 22 bambini; per un totale di n. 49 posti bambino. La previsione di complessivi 58 posti bambino deriva esclusivamente dalla valutazione delle caratteristiche dimensionali della struttura, mentre resta demandato alla progettualità del concorrente la definizione dell'organizzazione pedagogica e la ripartizione dei posti – bambino nelle diverse sezioni.

Quesito n. 28: All'interno del disciplinare di gara, art. 15 "Contenuto della Busta B "Offerta tecnica" punto 5 "Proposta per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e relativo cronoprogramma", vengono citati eventuali ulteriori lavori di manutenzione straordinaria offerti in sede di gara. L'art. 29, punto c) del capitolato prevede, invece, ulteriori lavori di manutenzione ordinaria, ponendo a carico della A.C. gli interventi di manutenzione straordinaria secondo il successivo art. 30. Si chiede pertanto un chiarimento in merito.

Risposta: Come specificato all'art. 30 del Capitolato, resteranno a carico dell'A. C. gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti come descritti dall'art. 7 della L.R. N° 16 del 06/06/2008 e s. m. i., ad eccezione di quelli descritti all'art. 29 del Capitolato, che sono posti a carico dell'I.C. così come gli interventi di manutenzione ordinaria.

All'interno della busta B "Offerta tecnica" dovrà perciò essere presente la "proposta per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria", comprendente obbligatoriamente i lavori di manutenzione ordinaria / straordinaria descritti all'art. 29, punti a) e b) del Capitolato ed i lavori di manutenzione ordinaria descritti all'art. 29, punto c) del Capitolato; all'interno della medesima busta il concorrente avrà la facoltà di offrire anche eventuali ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, che saranno valutati in base ai criteri descritti all'art. 18 del Disciplinare di gara.